



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.39/TFT del 3/06/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3/06/2024

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.234

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinenti.

Prot.24406/481 pfi23-24/PM/fda.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Alessandro Penna**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Banzano: -della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, quantomeno per il periodo tra l'8.10.2023 ed il 3.1.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

il sig. **Raffaele Trombetta**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Banzano: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico

la società **A.S.D. Real Banzano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Penna e Raffaele Trombetta così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: l'allenatore sig. Raffaele Trombetta la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Alessandro Penna, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Real Banzano € 500,00 di ammenda.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.240

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.

Prot.24764/484 pfi23-24/PM/mf.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.il sig. **Bel Krishna "Ball" Vincenti**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Borussia Aragonese; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 sino al mese di dicembre 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della società ASD Borussia Aragonese, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la nullità di tutti gli atti nel procedimento dalla conclusione delle indagini, quindi il non doversi procedere nei confronti del sig. Bel Krishna Vincenti.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.238

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.

Prot. 26754/80 pfi23-24 PM/fda del 23/04/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. San Leucio del Sannio**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Petito, Gianluca Dagata, Simone Mignone e Francesco Reale così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nei confronti dei sigg.ri Simone Mignone Gianluca Dagata e Francesco Reale è stata esercitata l'azione disciplinare con separato atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania;

Rilevato che il sig. Antonio Petito, in proprio e nella qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 267/AA del 18 dicembre 2023 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. San Leucio del Sannio prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda;

Considerato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 401/AA del 27 marzo 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. San Leucio del Sannio in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società A.S.D. San Leucio del Sannio, € 350,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.242

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinentiis.

Prot.28040/611 pfi23-24/PM/fda (Campionato 3° Categoria – CE-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffale Iannitti**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

il sig. **Gregorio Lacarbonara**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

sig. **Emanuele Dubioso**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Vincenzo Sicuro**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Angelo Ciaramella**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Crescenzo Rivetti**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Gennaro Tarantino**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle gare Neapolis – A.S.D. Boys Vanvitelli del 19.11.2023, A.S.D. Boys Vanvitelli – Recale 2002 del 26.11.2023, Macerata Calcio 2018 – A.S.D. Boys Vanvitelli del 3.12.2023 ed A.S.D. Boys Vanvitelli – Tre Torri San Marcellino del 10.12.2023, tutte vevoli per il campionato di Terza Categoria, della violazione

dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Salvatore Palmieri**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Tommaso Di Guida**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Antonio Febbraio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Alessandro Lanzante**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Francesco Francese**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Ludovico Capponcelli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Matteo Cepparulo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Pietro Antimo Marciano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Michele Cavallo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Pio Anthony Pisu**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Luigi Merola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Sekou Sangare**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Francesco Motta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Albert Pasek**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Pietro Falco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Armando Fusco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Vincenzo Leone**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Giuseppe Russo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Bartolomeo Marino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Seikou Drammeh**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Boys Vanvitelli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Iannitti, Gregorio Lacarbonara, Emanuele Dubioso, Vincenzo Sicuro, Angelo Ciaramella, Crescenzo Rivetti, Gennaro Tarantino, Salvatore Palmieri, Tommaso Di Guida, Antonio Febbraio, Alessandro Lanzante, Francesco Francese, Ludovico Capponcelli, Matteo Cepparulo, Pietro Antimo Marciano, Michele Cavallo, Pio Anthony Pisu, Luigi Merola, Sekou Sangare, Francesco Motta, Albert Pasek, Pietro Falco, Armando Fusco, Vincenzo Leone, Giuseppe Russo, Bartolomeo Marino e Seikou Drammeh, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:

- 1. il calciatore Vincenzo Sicuro, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 2. il calciatore Angelo Ciaramella, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 3. il calciatore Crescenzo Rivetti, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 4. il calciatore Gennaro Tarantino, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 5. il calciatore Salvatore Palmieri, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 6. il calciatore Tommaso Di Guida, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 7. il calciatore Antonio Febbraio, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 8. il calciatore Alessandro Lanzante, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 9. il calciatore Francesco Francese, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 10. il calciatore Ludovico Capponcelli, quattro (4) giornate di squalifica;**
- 11. il calciatore Matteo Cepparulo, tre (3) giornate di squalifica;**
- 12. il calciatore Pietro Antimo Marciano, tre (3) giornate di squalifica;**
- 13. il calciatore Michele Cavallo, tre (3) giornate di squalifica;**
- 14. il calciatore Pio Anthony Pisu, tre (3) giornate di squalifica;**
- 15. il calciatore Luigi Merola, tre (3) giornate di squalifica;**
- 16. il calciatore Sekou Sangare, tre (3) giornate di squalifica;**
- 17. il calciatore Francesco Motta, tre (3) giornate di squalifica;**
- 18. il calciatore Albert Pasek, tre (3) giornate di squalifica;**
- 19. il calciatore Pietro Falco, due (2) giornate di squalifica;**
- 20. il calciatore Armando Fusco, due (2) giornate di squalifica;**
- 21. il calciatore Vincenzo Leone, due (2) giornate di squalifica;**
- 22. il calciatore Giuseppe Russo, uno (1) giornate di squalifica;**
- 23. il calciatore Bartolomeo Marino, uno (1) giornate di squalifica;**
- 24. il calciatore Seikou Drammeh, uno (1) giornate di squalifica**
- 25. per il Presidente sig. Raffaele Iannitti, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;**
- 26. per il dirigente accompagnatore Sig. Gregorio Lacarbonara, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;**
- 27. per il dirigente accompagnatore Sig. Emanuele Dubioso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;**
- 28. per la società A.S.D. Boys Vanvitelli la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 350,00 di ammenda. In considerazione che appare eccessiva la richiesta della Procura Federale, in relazione ai fatti così come contestati.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.233**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. Devinenti.**

Prot. 23448/65 pfi23-24 PM/ps del 18/03/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Rosaria Siano, Fernando Costa, Ayem Arfaolli ed Eduarder Neamtu, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Rilevato, che nei confronti dei sigg.ri Fernando Costa, Ayem Arfaolli ed Eduarder Neamtu è stata esercitata l'azione disciplinare con separato atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Campania;

Rilevato che la sig.ra Maria Rosaria Siano, in proprio nonché nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 247/AA del 29 novembre 2023 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda;

Considerato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 339/AA del 20 febbraio 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con l'Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, €250,00 di ammenda, in considerazione della sanzione già inflitta precedentemente.

IL PRESIDENTE T.F.T.**Avv. A. Frojo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 3 Giugno 2024**Il Segretario
Giuseppe Aversano****Il Presidente
Carmine Zigarelli**